



Legge annuale per il mercato e la concorrenza A.C. 3012-B

Dossier n° 286 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3012-B
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	52
Commissioni competenti:	VI Finanze, X Attività produttive
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento in esame è il **primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati**; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Si ricorda che il Governo ha presentato il disegno di legge in esame in data 3 aprile 2015. L'Assemblea della Camera lo ha approvato, con significative modificazioni, in data 7 ottobre 2015. Nel corso dell'esame in Senato, la X Commissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame in data 2 agosto 2016. Il Governo, in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo - le modifiche apportate dalla X Commissione. L'Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017. Il disegno di legge è tornato all'esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X per l'esame in sede referente in data 8 maggio 2017.

L'articolo 1, commi dal 2 al 40, reca norme in materia di **assicurazioni** e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'**obbligo a contrarre** in materia di **RC Auto**: se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, **risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate** (commi 2-5). Nel corso dell'esame parlamentare è stata **elevata la sanzione** prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (nuovo art. 132-bis del CAP). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più **condizioni** determinate dalla legge, ha diritto ad uno **sconto del prezzo** della polizza che **non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS**. In particolare danno luogo allo sconto: l'**ispezione del veicolo**; l'**installazione della scatola nera** (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'**installazione** (o comunque la presenza) **del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico** (art. 132-ter del CAP).

L'IVASS definisce, con proprio regolamento, i criteri e le modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Lo stesso Istituto deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno **sconto aggiuntivo e significativo** da applicare ai soggetti residenti **nelle province a maggiore tasso di sinistrosità** e con premio medio più elevato (individuate dall'IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto. L'IVASS vigila sull'applicazione delle nuove norme e, in caso di violazioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie. I **costi** di installazione **delle scatole nere** sono a carico dell'impresa di assicurazione (comma 6).

Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia (comma 9).

Una **ulteriore ipotesi di sconto** significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una **clausola di guida esclusiva** (comma 11).

Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, **la variazione del premio**, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, **nel preventivo** del nuovo contratto o del rinnovo (comma 12).

Le imprese di assicurazione non possono differenziare la progressione e la attribuzione delle **classi di merito interne** in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa (comma 13).

In caso di sinistri con soli danni alle cose, **l'identificazione di eventuali testimoni** sul luogo dell'incidente **deve risultare dalla denuncia di sinistro** o comunque **dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa** o, in mancanza, deve essere **richiesta dall'impresa assicurativa** con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (comma 15).

Al **IVASS** è assegnato il compito di procedere ad una **verifica trimestrale sui sinistri** inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).

Il Governo deve emanare **tabelle** nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le **macrolesioni** e le **microlesioni**, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è **esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale** conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei **criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità**. È chiarito che il **danno alla persona per lesioni di lieve entità** può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo **escluse le diagnosi di tipo visivo**, ad eccezione che per le **cicatrici**, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (commi 17-19).

In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti (comma 20).

Per **contrastare le frodi assicurative** sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-22).

La violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Se la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è rilevata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (comma 23).

In caso di **cessione del credito all'impresa di autoriparazione**, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della **fattura** (comma 24).

Il **principio della durata annuale del contratto** RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la **polizza accessoria** sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente (comma 25).

Le **polizze per assicurazione professionale**, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del

professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell'esame parlamentare la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge (comma 26).

Sono **elevati i massimali minimi di garanzia** per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui **autobus** e filoveicoli), che non devono essere inferiori a **15 milioni di euro per sinistro**, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (comma 29).

Con riferimento al sistema del **risarcimento diretto**, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla **revisione del criterio** in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi (comma 30).

L'**archivio informatico integrato** dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata in sede referente, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).

Sono infine previste alcune modifiche alla **disciplina delle forme pensionistiche complementari**, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Più nel dettaglio, il comma 38 interviene sui seguenti profili: destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (lettera a)); diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (lettera b)); riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (lettera c)). Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale.

Con riguardo al **settore delle comunicazioni** si prevede (**comma 41**) di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.

Si prevede che:

- le spese di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti e commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom;
- le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione e sia garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche;
- nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto;
- i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi ed è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

Il **comma 43** incrementa la **sanzione pecuniaria** per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale ed il **comma 44** fissa alcuni contenuti necessari dei **contatti vocali non sollecitati** da parte di operatori nei confronti degli abbonati, richiedendo che **siano subito specificati**: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l'indicazione dello **scopo commerciale** o promozionale del contatto. La **chiamata è consentita solo quando l'abbonato**, acquisite tali informazioni, **presta un consenso esplicito**.

Viene inoltre istituito (**commi 45 e 46**) il **Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione**. Il registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e con successivo decreto MISE saranno determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.

Si prevede l'utilizzo del **Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)**, per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (**comma 47**).

I **commi 48-54** intendono favorire i **pagamenti digitali** e le erogazioni liberali attraverso strumenti di **pagamento in mobilità**, anche con l'addebito diretto su credito telefonico. Si introduce la possibilità di utilizzare la **bigliettazione elettronica** attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su **credito telefonico**, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di **cultura**, manifestazioni culturali e **spettacoli** (**comma 48**). Per evitare situazioni di insolvenza, si prevede (**comma 49**) che l'utente

che intende usufruire di tale modalità di pagamento sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I **commi 50-53** consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di **erogazioni liberali** definendone le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

Si prevede (**comma 55**), che sia **aggiornato**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. **registro delle opposizioni**, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere - che attualmente disciplina il **solo uso della numerazione telefonica** degli abbonati con finalità commerciali - anche alle **ipotesi di impiego della posta cartacea** alle medesime finalità.

Si stabilisce, con riferimento alla **tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche**, ossia le **numerazioni speciali** per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione **abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (comma 56)**.

Durante l'esame al Senato sono state introdotte alcune disposizioni riguardanti la cultura e i diritti connessi.

In particolare:

- il **comma 57** reca nuove disposizioni in materia di **compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi**, in particolare prevedendo il **riconoscimento distinto** di tali compensi **al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori** e attribuendo l'**esercizio del diritto a ogni impresa** che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno **conferito mandato**;
- il **comma 172** intende semplificare ulteriormente la **riproduzione dei beni culturali**, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone;
- Il **comma 176** è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della **circolazione internazionale delle cose antiche** che interessano il mercato dell'**antiquariato**. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione"**. La **soglia di età** al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di **tutela** è fissata in 50 anni.

Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la **soglia di età** al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di **tutela** – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la **presunzione di interesse culturale**.

Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'**inalienabilità** e su quella relativa alla **circolazione** dei beni culturali.

Infine, ulteriori previsioni riguardano l'esercizio del **commercio di cose antiche o usate**;

- il **comma 177** riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito **"passaporto"** per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Con riguardo ai servizi postali è **soppressa**, a decorrere **dal 10 settembre 2017**, l'**attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A.** (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le **notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari** nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle **violazioni del codice della strada**. Contestualmente si prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada (**commi 58-59**).

Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al **settore dell'energia**.

Come è noto, infatti, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di "maggior tutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato.

In particolare si determina la **cessazione del regime "di maggior tutela"** nel settore del **gas naturale e nel settore dell'energia elettrica** abrogando, a partire **dal 1° luglio 2019** la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Per il settore dell'energia elettrica l'AEEGSI adotta disposizioni **per assicurare il servizio di salvaguardia** ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, **attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (commi 60 e 61)**.

Le **modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che** entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la **tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico**, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela **devono ricevere adeguata informativa** da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell' AEEGSI. **(commi 67-71).**

A **tutela del consumatore** sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali:

- procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la **confrontabilità, tramite** la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un **portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali** di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto **(comma 66)**;
- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione **dell'effettivo consumo dell'acqua** riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile **(comma 75)** ;
- erogazione ed eventuale **rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas**, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita **(commi 76-78)** ;
- diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato **maxibollette**, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali **(commi 79-80)**
- misure per la **trasparenza del mercato dell'energia elettrica** e del gas, tramite l'istituzione presso il MISE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali **(commi 81-85)**;
- norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali **(comma 86)**;
- disposizioni relative alla **clausola di «close-out netting»**, prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti **(commi da 87 a 89).**

Tra le ulteriori disposizioni che rilevano nel settore dell'energia si segnalano:

- misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di **energia da fonti rinnovabili** e al settore dell'efficienza energetica **(commi 90 e 91)**;
- **specifiche misure per** i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "**reti interne d'utenza**" **(comma 92)**;
- disposizioni volte a regolare la **distribuzione del gas naturale**, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio (**commi da 94 a 98**).

Diverse misure interessano poi la **distribuzione dei carburanti (commi da 99 a 120)**, con particolare riguardo a :

- l'introduzione di **un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano** della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti;
- la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; le conseguenze derivanti nell'ipotesi in cui il titolare dell'impianto incompatibile non si impegni all'adeguamento completo dell'impianto;
- **la previsione di** sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e, con indicazione della destinazione dei proventi delle sanzioni stesse;
- **la soppressione della Cassa Conguaglio GPL**, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data - nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).

- **l'attribuzione** agli enti territoriali (regioni e comuni) della verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.
- l'applicazione di **procedure semplificate di dismissione** agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
- la fissazione delle modalità con le quali si procede alla dismissione, nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area
- Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte alcune disposizioni in materia di rifiuti ed edilizia.
-
- **Sistemi autonomi alternativi per la gestione degli imballaggi (commi 121-122)**
- E' stata modificata la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio, dettata dall'art. 221, comma 5 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). In particolare, si sospende l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI, a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo, che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. La normativa vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del "sistema autonomo".
- Il CONAI viene inoltre escluso dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA.
- **Determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (comma 123)**
- Viene previsto che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche in attesa della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. Si modifica in particolare l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto legislativo medesimo, e le relative modalità di verifica, è demandata all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di Coordinamento (CdC) e dell'ISPRA, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
- **Raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (commi 124-125)**
- Si stabilisce che un decreto del Ministero dell'ambiente definisca, le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (disciplinato dall'art. 212 del Codice dell'ambiente) di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti per lo svolgimento di tali attività.
- Sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il comma 1-bis dell'articolo 188 del Codice dell'ambiente, inserito dall'art. 30, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), obbliga il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, alla consegna dei medesimi rifiuti unicamente alle imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. Il medesimo comma 1-bis prevede, altresì, che alla raccolta e al trasporto di detti rifiuti non si applichi il regime semplificato, di cui all'articolo 266, comma 5, del Codice dell'ambiente, previsto in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. In sostanza, i soggetti abilitati alla raccolta e al trasporto in forma ambulante di tali materiali dovranno adempiere agli obblighi previsti in via ordinaria con riguardo al catasto dei rifiuti, al registro di carico e scarico, al trasporto dei rifiuti, nonché all'albo nazionale dei gestori ambientali.
- **Atti per l'aggiornamento catastale (commi 173-174)**
- Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

Con riguardo ai **servizi professionali**:

- nelle **società tra avvocati** viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il

venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposta sezione dell'albo degli avvocati. E', inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale) (**comma 142**);

- in relazione al **preventivo della prestazione professionale resadall'avvocato**, il d.d.l. concorrenza impone al professionista di comunicare tale previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo l'attuale riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente;
- in relazione alla **professionale notarile** si modificano i criteri che determinano il **numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale** (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di **ampliare il proprio bacino di utenza territoriale**; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di **deposito su conto corrente dedicato** di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituito d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria - anziché facoltativa - la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine **ispezioni a campione** sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio (**commi 143-145**). Infine, il Senato ha inserito alcune disposizioni relative alla disciplina degli **archivi notarili**, volte essenzialmente alla riduzione del loro numero (**commi 146-148**);
- con una disposizione di **interpretazione autentica** si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (**commi 149-150**).
- Infine, con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di **compenso per le prestazioni professionali**, il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (**comma 151**).
- In materia di **servizi bancari**, i **commi 131 e 132, modificati** durante l'esame **parlamentare**, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le **imprese di assicurazione** assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a **costi telefonici non superiori** rispetto alla **tariffa ordinaria urbana**. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una **sanzione amministrativa** pari a **10.000 euro** inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un **indennizzo** non inferiore a **100 euro** a favore dei clienti.
- I **commi 133-135** prevedono, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano **individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela**, per assicurare la **confrontabilità delle spese** addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un **apposito sito internet**.
- Il **comma 136, modificato durante l'esame parlamentare**, interviene sulla **disciplina delle polizze assicurative** sottoscritte in **occasione di un contratto di finanziamento**. In luogo di obbligare

gli **intermediari** a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), si prevede che essi siano **tenuti ad accettare, senza variare le condizioni** offerte per l'erogazione del **credito**, la **polizza che il cliente presenta** o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Tali prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito. Viene disciplinato in dettaglio il **diritto di recesso del cliente** ove sottoscriva una **polizza proposta dal soggetto finanziatore** o da un incaricato; sono previsti specifici **obblighi informativi** a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

- Nel corso dell'esame parlamentare (**commi 137-141**) è stata introdotta una **specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria**, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono specificate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

I **commi da 154 a 157** - in parte inseriti in sede referente al Senato – introducono **nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria**.

Con riguardo al **settore della distribuzione farmaceutica**, i **commi da 158 a 164**:

- consentono l'**ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata**;
- **rimuovono il limite delle 4 licenze**, attualmente previsto, in capo ad una identica società;
- pongono il **divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma**. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente;
- **sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie**;
- **consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio**;
- stabiliscono l'**incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica**, confermano il **vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco**, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili;
- **permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti**, che risultino essere **soprannumerarie** per decremento della popolazione, di **ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione**. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il **trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale** per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
- **modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche** in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni;
- consentono la **fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero** oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, **anche attraverso le farmacie**.

Infine, in caso di **modificazioni apportate al foglietto illustrativo** di un farmaco, il **comma 165** - inserito al Senato – **consente la vendita al pubblico delle scorte**, prevedendo che il **cittadino scelga** di poter ritirare il **foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale**. Il **comma 166** consente, alle **farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale**, di prestare **servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti**.

Con riguardo ai servizi di **trasporto pubblico locale**, il **comma 168** prevede l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di **biglietteria telematica accessibile via internet**.

A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i **commi 169 e 170** prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di **servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare** i passeggeri delle **modalità per accedere alla carta dei servizi**, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la **richiesta di rimborso** possa essere formulata dal passeggero **immediatamente dopola conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio**. Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di adeguare le proprie

carte di servizio a tali nuove disposizioni

Per quanto riguarda i **servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente**, il **comma 171** prevede che i **velocipedi** rientrino nelle tipologie di veicoli con i quali si **possono effettuare** tali servizi.

I **commi 180-183**, delegano poi il Governo ad adottare **entro dodici mesi un decreto legislativo** per la **revisione della disciplina** in materia di autoservizi pubblici non di linea (**Taxi, NCC**, e similari), definendo le procedure per l'adozione delle norme nonché i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **funzione complementare e integrativa degli autoservizi pubblici non di linea** rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) **adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità** che si svolgono con **applicazioni web** che utilizzano piattaforme tecnologiche **per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti**

e) **promuovere la concorrenza** e stimolare **più elevati standard qualitativi**;

d) assicurare una **miglior tutela del consumatore** nella fruizione del servizio garantendo una **consapevole scelta nell'offerta**;

e) **armonizzare le competenze regionali e degli enti locali** in materia, al fine di **definire comuni standard nazionali**;

f) **adeguare il sistema sanzionatorio**, anche ai fini di **contrasto di fenomeni di abusivismo**.

Il **comma 184** interviene in materia di **locazione dei veicoli senza conducente** per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori.

I **commi 185-188 delegano** il Governo ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **decreti legislativi** per disciplinare **l'installazione sui veicoli delle** cosiddette «**scatole nere**» o altri dispositivi elettronici similari, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.

I **commi 189-193** prevedono misure per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio. Il **comma 189** prevede a tale fine l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del **Sistema nazionale di monitoraggio della logistica** (SiNaMoLo). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno definite entro dodici mesi le modalità di attuazione di tale Sistema, assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti (**comma 190**), nonché gli standard e i protocolli di comunicazione di trasmissione dei dati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In via generale, secondo la giurisprudenza costituzionale, la **tutela della concorrenza**, «costituisce **una delle leve della politica economica statale** e pertanto **non può essere intesa soltanto in senso statico**, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, **ma anche in quell'accezione dinamica**, ben nota al diritto comunitario, **che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.**» (sentenza n. 16 del 2004, nello stesso senso, sentenza n. 272/2004) A fondamento di questa ricostruzione la Corte richiama anche il fatto che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (art. 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza. «In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato.» (sentenza n. 272/2004).

Con riferimento alla materia **tutela della concorrenza**, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità», "corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento", con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (sentenze n. 38/2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). Infatti, la materia **tutela della concorrenza** non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291/2012). Ad essa è inoltre sotteso "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14/2004). L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (sentenza n. 41/2013; nello stesso senso, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005);

Assicurazioni, fondi pensioni, servizi bancari

Le disposizioni in materia di assicurazioni e fondi pensione (commi 2-40), servizi bancari (commi 131-136) e leasing immobiliare (commi 137-141) sono riconducibili alle materie **moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza** ([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)), e **ordinamento civile** ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)), di esclusiva competenza statale.

Comunicazioni

Le disposizioni dei **commi 41-44**, concernenti l'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi e contenenti anche disposizioni in tema di telemarketing, **45-46**, che disciplinano il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, nonché di cui al comma da **47** che introduce norme in tema di portabilità sono riconducibili alle materie tutela della concorrenza ([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)), tutela dei consumatori, a sua volta riconducibile alla materia ordinamento civile ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)), e, in termini residuali, ordinamento della comunicazione che rientra tra le materie di legislazione concorrente ([art. 117, terzo comma, Cost.](#)).

L'ordinamento della comunicazione viene peraltro ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista "l'attrazione in sussidiarietà": si registra infatti la tendenza a tutelare, sia pure in una materia di legislazione concorrente, l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento orizzontale con le regioni (le intese; si veda ad esempio la sentenza n. 163/2012). La giurisprudenza (sentenze nn. 29 del 1996; 201, 303, 307, 308, 313, 324 del 2003) enuclea l'esercizio della competenza legislativa da parte della Regione nella misura in cui sia rispettosa delle previsioni della legislazione (statale) «di sistema».

I commi **48-54**, concernenti l'effettuazione di pagamenti ed atti di liberalità per il tramite del credito telefonico, sembrano prevalentemente riconducibili alla materia ordinamento civile ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)), mentre per i commi **55 e 56** aventi ad oggetto l'aggiornamento del registro delle opposizioni e la tariffazione delle numerazioni nelle aree non geografiche appare prevalente il profilo attinente alla tutela dei consumatori.

I commi **58-59** infine, che consentono l'apertura al mercato per i servizi postali di notificazione di atti giudiziari e di atti di contestazione di violazione del codice della strada, sono prevalentemente riconducibili alle materie tutela della concorrenza ([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)) e tutela dei consumatori.

Energia

Le disposizioni dei **commi da 60 a 98** del disegno di legge in esame, recano disposizioni riconducibili alla materia della **tutela della concorrenza**, ([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)) e **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**, di competenza concorrente ([art. 117, terzo comma](#)), con particolare riferimento al completamento della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica .

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale è corretto inquadrare il principio della liberalizzazione delle attività economiche nell'ambito della competenza statale in tema di «tutela della concorrenza». La concorrenza, ha infatti un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Corte (ex multis, sentenze n. 45 e n. 270 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007). Pertanto, la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di "ri-regolazione" tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale.

I **commi da 101 a 120**, introducono disposizioni in tema di **concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione e razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti**. Le disposizioni prevedono numerose innovazioni riguardanti diversi aspetti sia di carattere organizzativo, che relativi alla programmazione degli interventi. Come risulta dalla giurisprudenza costituzionale, anche recente (da ultimo sentenza n.183 del 2012), le disposizioni citate appaiono attinenti alla tutela di interessi precipuamente legati alla **tutela della concorrenza**([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)), nonché **alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità** della circolazione stradale ([art. 117, secondo comma, lettera h\), Cost.](#)), questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato (sentenze n. **428 del 2004** e n. **31 del 2001**). Si conferma inoltre che gli obiettivi di efficienza della distribuzione, di qualità ed efficienza del servizio e di razionalizzazione del sistema, perseguiti dagli interventi previsti dal disegno di legge incidono con prevalenza sulla competenza concorrente relativa alla distribuzione dell'energia ([art. 117, terzo comma, Cost.](#) nonché sentenza Corte Cost. n. 172 del 2004) e tendenzialmente estranee alla disciplina del **commercio**.

Ambiente

Le disposizioni dei **commi da 123 a 125**, rispettivamente in materia di criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, sono riconducibili alla materia **tutela dell'ambiente**, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).

Professioni

Le disposizioni dei **commi da 137 a 157** sono riconducibili alle materie **ordinamento civile**, di competenza esclusiva statale, e **professioni**, di competenza concorrente. Con riferimento a quest'ultima materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una **uniforme regolamentazione sul piano nazionale**. (cfr., *ex plurimis*, sentenze n. 178/2014, n. 98/2013 n. 131/2010, n. 300/2010 e n. 138/2009).

Salute

Le disposizioni di cui ai commi da **154 a 166**, in materia di servizi farmaceutici, sono ascrivibili alla materia **tutela della salute** (*ex multis*, sentenze n. 132 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 87 del 2006).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto "principi fondamentali" in materia di tutela della salute i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione (sentenze n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009, n. 87 del 2006, n. 352 del 1992, n. 177 del 1988), nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003). La sentenza n. 132 del 2013 ha ribadito che devono essere considerati "principi fondamentali" la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, la individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel commercio dei farmaci. Questi criteri sono finalizzati ad assicurare un'adeguata distribuzione dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio nazionale, garantendo, al contempo, che sia mantenuto elevato il livello di qualità dei servizi e che non vi siano aree prive della relativa copertura.

Trasporti



Le disposizioni dei commi **168-170** del disegno di legge in esame prevedono interventi a tutela dei consumatori, ambito riconducibile alla materia ordinamento civile ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)).

Il **comma 171**, che prevede l'introduzione dei velocipedi tra i mezzi per i quali è prevista la possibilità di effettuare servizi di noleggio con conducente, reca disposizioni in tema di codice della strada, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato rispettivamente in materia di ordine pubblico e sicurezza ([art. 117, secondo comma, lettera h\), Cost.](#)). Al medesimo ambito può essere ricondotta la previsione del **comma 184** concernente lo strumento del noleggio nell'attività di trasporto di viaggiatori.

I **commi 180-183** che conferiscono una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza unificata, per la riforma del trasporto pubblico non di linea, afferiscono prevalentemente alle materie tutela della concorrenza ([art. 117, secondo comma, lettera e\), Cost.](#)), come da ultimo riconosciuto anche dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2016](#), e tutela dei consumatori, a sua volta riconducibile alla materia ordinamento civile ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)).

I **commi 185-188** con i quali è conferita al Governouna delega, anche in tal caso da esercitare previo parere della Conferenza unificata, diretta a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» ed altri meccanismi tecnologici di sicurezza per la circolazione stradale attengono prevalentemente alla materia ordine pubblico e sicurezza ([art. 117, secondo comma, lettera h\), Cost.](#)). Sono presenti anche profili riferibili alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, nella misura in cui tale disposizione è diretta anche a realizzare "piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare" attraverso quindi la realizzazione di infrastrutture fisiche di supporto.

I **commi 189-193** che istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica sono attinenti alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g).

cost286	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	 CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze